

# STATUTO

## Organizzazione di Volontariato (ODV)

### ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*<sup>1</sup> (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

" **LA BARAZZINA ODV**, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di IMPRUNETA *Via di Massole 17* e con *durata illimitata*.

### ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati<sup>2</sup>:

L'attività prevalente consiste nel raccogliere abiti e oggetti usati per poi organizzare mercatini il cui ricavato viene interamente devoluto in beneficenza.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale<sup>3</sup>. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*<sup>4</sup> - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Assemblea una *domanda*<sup>5</sup> che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

# STATUTO Organizzazione di Volontariato (ODV)

## ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:  
**LA SARAZZINA ODV**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di IMPRUNETA, Via di Massala 17, e con durata illimitata.

## ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità sociale e di utilità comune. L'associazione promuove e svolge prevalentemente in favore di una o più delle seguenti attività: attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, svolte in modo prevalente nell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'attività prevalente consiste nel raccogliere fondi e oggetti usati per organizzazioni meritorie il cui ricavato viene interamente devoluto in beneficenza. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondo le disposizioni di legge, secondo criteri e modalità definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente decisa da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soci, con il pubblico e con il beneficiario.

## ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

L'elenco degli associati è limitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 10 del Codice del Terzo settore. Possono aderire all'associazione le persone fisiche o gli enti del Terzo settore a senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Associazione una domanda di ammissione contenente:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i contatti telefonici e indirizzo di posta elettronica;  
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto;  
i regolamenti e gli allegati alle deliberazioni legittimate dagli organi associativi.

L'Assemblea delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione ai Soci e all'Assemblea, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

#### **ART. 6 (Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### **ART. 7 (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*<sup>6</sup>, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *esclusione degli associati*<sup>7</sup>;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati<sup>8</sup>.

### **ART. 8 (Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

---

Il Presidente cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 9 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.<sup>9</sup>

#### **ART. 10 (Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.<sup>10</sup>

#### **ART. 11 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

#### **ART. 12 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 13 (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*.
-

Il Presidente cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza del presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e dirige l'attività amministrativa sulla base dei poteri e di tali organi, riferendo e discutendo con l'Assemblea l'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta quest'ultimo è in vacanza o impedito nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 9 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, renditi, proventi ed altri vantaggi di qualunque natura - è destinato per lo svolgimento delle attività statuite al fine dell'esercizio delle funzioni e delle finalità d'ordine culturale, educativo e di utilità sociale.

#### ART. 10 (Divieto di distribuzione degli utili)

Secondo quanto è stabilito nel precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi e gli utili di gestione, fondi e riserve comuni, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di morte di uno degli associati, fatta eccezione per il caso di morte di un associato.

#### ART. 11 (Risorse economiche)

L'associazione può fruire le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, in base al regolamento della gestione, da fonti di carattere pubblico, privato o di altro tipo, nonché da contributi, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di gestione, ecc.

Le risorse economiche dell'associazione possono provenire soltanto da fonti di carattere pubblico, privato o di altro tipo, nonché da contributi, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di gestione, ecc.

#### ART. 12 (Bilancio di esercizio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è approvato dalla assemblea ordinaria e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio è approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### ART. 13 (Libri)

L'associazione tiene i libri di cui all'art. 2629 del codice di commercio, e i libri di cui all'art. 2630 del codice di commercio, e i libri di cui all'art. 2631 del codice di commercio, e i libri di cui all'art. 2632 del codice di commercio.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi

#### **ART. 14 (Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.<sup>11</sup>

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.<sup>12 13</sup>

#### **ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 16 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

---

ART. 11  
(1971/1972)

La Commissione ha l'onore di comunicare al Parlamento il risultato delle sue deliberazioni in merito alla proposta di direttiva del Consiglio, presentata dal Parlamento, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria.

La Commissione ha l'onore di comunicare al Parlamento il risultato delle sue deliberazioni in merito alla proposta di direttiva del Consiglio, presentata dal Parlamento, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria.

ART. 12

(Proposta di direttiva del Parlamento)

La Commissione ha l'onore di comunicare al Parlamento il risultato delle sue deliberazioni in merito alla proposta di direttiva del Consiglio, presentata dal Parlamento, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria.

La Commissione ha l'onore di comunicare al Parlamento il risultato delle sue deliberazioni in merito alla proposta di direttiva del Consiglio, presentata dal Parlamento, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria.

ART. 13

(1971/1972)

La Commissione ha l'onore di comunicare al Parlamento il risultato delle sue deliberazioni in merito alla proposta di direttiva del Consiglio, presentata dal Parlamento, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria.